

COMUNE DI LONGHENA

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO

DI

NETTEZZA URBANA

(Art. 198 D.Lgs 152/2006 e Art. 59 D.Lgs. 507/93)

Approvato con delibera di C.C. n.° 30 del 29.11.2012

Indice

Art. 1. -	Oggetto del regolamento.....
Art. 2. -	Definizioni.....
Art. 3. -	Classificazione.....
Art. 4. -	Rifiuti urbani.....
Art. 5. -	Rifiuti speciali.....
Art. 6. -	Rifiuti pericolosi.....
Art. 7. -	Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani.....
Art. 8. -	Oggetto del servizio e principi generali.....
Art. 9. -	La raccolta differenziata.....
Art. 10. -	Gestione dei rifiuti.....
Art. 11. -	Sistemi di raccolta.....
Art. 12. -	Raccolta porta a porta.....
Art. 13. -	Isola ecologica.....
Art. 14. -	Dotazioni per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati.....
Art. 15. -	Usi vietati.....
Art. 16. -	Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti.....
Art. 17. -	Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, delle pile esauste, dei medicinali scaduti, dei contenitori etichettati 'T' e/o 'F'.....
Art. 18. -	Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili.....
Art. 19. -	Contenitori porta rifiuti.....
Art. 20. -	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti.....
Art. 21. -	Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti.....
Art. 22. -	Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti.....
Art. 23. -	Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e commerciali.....
Art. 24. -	Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti.....
Art. 25. -	Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche.....
Art. 26. -	Attività di volantaggio.....
Art. 27. -	Attività di carico e scarico di merci e materiali.....
Art. 28. -	Pozzetti stradali.....
Art. 29. -	Carogne di animali.....
Art. 30. -	Animali.....
Art. 31. -	Cave, cantieri e attività agricole.....
Art. 32. -	Veicoli a motore, rimorchi e simili.....
Art. 33. -	Rifiuti inerti.....
Art. 34. -	Rifiuti contenenti amianto.....
Art. 35. -	Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata.....,
Art. 36. -	Controlli.....
Art. 37. -	Prescrizioni e divieti di carattere generale.....
Art. 38. -	Sanzioni.....
Art. 39. -	Norma finale.....

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i servizi dei rifiuti urbani, in virtù di quanto previsto dal Capo III del Decreto Legislativo n. 507/93 e dalla parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza, materiali di risulta od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato "A" alla parte quarta del Decreto Legislativo 152/2006 e di cui il detentore o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento e di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani di cui all' art. 4 in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
 - g) smaltimento: le operazioni previste alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006;
 - h) recupero: le operazioni previste alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006;
 - i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.
 - j) concessionario: soggetto che gestisce il servizio di nettezza urbana in concessione. Nel caso il servizio sia gestito direttamente dal Comune per concessionario di intende il Comune stesso.

Art. 3 - Classificazione

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Art. 4 - Rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

Art. 5 - Rifiuti speciali

1. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio;
 - d) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - e) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - f) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - g) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - h) il combustibile derivato da rifiuti.

Art. 6 - Rifiuti pericolosi

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'allegato "D" alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Art. 7 - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani

1. Sono rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani quelli nell'allegato "A" del presente Regolamento.

Art. 8 - Oggetto del servizio e principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
2. La gestione dei rifiuti, in tutte le sue fasi, è condotta in osservanza dei principi generali contenuti nell'art. 178, del Decreto Legislativo n. 152/2006.
3. La gestione del servizio di igiene urbana si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia agli indirizzi generali dettati col Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991, e nell'ambito della regolamentazione regionale di cui alla Legge Regionale n°21 del 1° luglio 1993 e dal Decreto Legislativo n. 152/2006.
4. Le attività di gestione sono definite nell'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
 - b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumore ed odori;
 - c) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
5. Il Concessionario, nel rispetto delle proprie competenze determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
6. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuato nell'intero territorio comunale, comprese le zone sparse.
7. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienicosanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
8. Il concessionario del servizio deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio comunale prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati nei mezzi a condizione che sia prodotta, al Comune valida documentazione. E' facoltà del Comune svolgere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

Art. 9 - La raccolta differenziata

1. Il Comune, tramite il presente Regolamento e tramite il Contratto di servizio con il concessionario stabilisce:
 - a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
 - c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio comunale mediante il sistema porta a porta per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.

Art. 10 - Gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

1. Raccolta in contenitori col sistema porta a porta su tutto il territorio comunale, a seguito delle seguenti operazioni:
 - conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
2. Spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo;
3. Eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
4. Trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
5. Smaltimento, in uno dei modi indicati nell'allegato II A alla Direttiva 91/156/CEE, o recupero, in uno dei modi indicati nell'allegato II B alla Direttiva 91/156/CEE.

Art. 11 - Sistemi di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è organizzato mediante ritiro al piano stradale dei materiali differenziati collocati in appositi contenitori, secondo il calendario e le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale in accordo con il Concessionario.
2. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani è attivata principalmente mediante una delle seguenti modalità, ed in particolare:
 - a) raccolta porta a porta e similari;
 - b) conferimento, da parte dell'utente, presso il centro di raccolta appositamente attrezzato.
3. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta saranno definite favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
4. Per il servizio di raccolta differenziata è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per tale raccolta e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio.
5. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito contenitore in base alle frazioni a cui esso è destinato e che devono essere chiaramente indicate sul contenitore stesso.
6. Il Comune, in accordo con il Concessionario, può promuovere in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico; può promuovere, altresì, il compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti e a livello domestico.

Art. 12 - Raccolta porta a porta

1. Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei materiali, per i quali è istituito il servizio, posti in appositi contenitori e/o sacchetti, secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Concessionario, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada. I materiali devono essere esposti secondo le modalità e gli orari indicati da appositi atti del Comune adeguatamente pubblicizzati da parte dell'Amministrazione Comunale o dal Concessionario. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi e il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato in modo tale da tutelare il decoro urbano.
2. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti in buono stato conservativo. La pulizia e l'igienicità dei contenitori sono a carico dell'utente.
3. I contenitori consegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza.
4. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.
5. I contenitori devono avere un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
6. Nel caso di furto o danneggiamento il Comune o suo delegato procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.
7. I materiali per i quali sia stato istituito il servizio porta a porta di raccolta differenziata, dovranno essere debitamente separati a cura dell'utente e dovranno essere esposti su pubblica via nei giorni ed agli orari stabiliti dal Comune in accordo con il Concessionario.
8. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Concessionario del servizio potrà accedere su aree e o strade private solo previo il consenso del proprietario; in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
9. I contenitori dopo lo svuotamento devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà.
10. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti ed il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli utenti sono obbligati a pulire la zona interessata.

Art. 13 – Isola ecologica

1. All'interno dell'isola ecologica convenzionata è possibile conferire, da parte delle utenze domestiche che hanno attivato l'utenza presso il concessionario e sono residenti sul territorio comunale (oppure non residenti solo se preventivamente autorizzate dal Comune), qualsiasi tipo di rifiuto gratuitamente, ad eccezione dei rifiuti indifferenziati non ingombranti e la frazione organica.
2. Le attività commerciali, industriali e artigianali con utenza attiva possono conferire i rifiuti assimilati previsti nell'allegato A solo a seguito di stipula di apposita convenzione, a titolo gratuito, con il Comune di Longhena.

Art. 14 - Dotazioni per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati

1. Si considerano assimilati i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, che abbiano le caratteristiche qualitative contenute nell'Allegato A. (botteghe, negozi, laboratori, aziende etc....)
2. Il produttore ha l'obbligo di conferire, ove possibile, i rifiuti in modo differenziato.

3. Il conferimento della frazione non differenziabile dei rifiuti urbani assimilati deve essere effettuato con le modalità previste per la zona di riferimento.
4. Il conferimento della frazione differenziabile dei rifiuti urbani assimilati deve essere effettuato a cura del produttore con una delle seguenti modalità:
 - a) Presso il centro di raccolta comunale per quantità superiori ad 1 m³ stimato a settimana
 - b) Attraverso il servizio di porta a porta per quantità inferiori ad 1 m³ stimato a settimana.
5. Il Comune, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero ed al riciclaggio di materiale e/o energia potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti urbani assimilati; tali modalità sono rese esecutive con apposito provvedimento.

Art. 15 - Usi vietati

1. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.
2. E' vietato depositare i rifiuti indifferenziati nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Concessionario.

Art. 16 - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

1. Il conferimento dei rifiuti ingombranti presso l'isola ecologica convenzionata è consentito alle sole utenze domestiche.

Art. 17 - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, delle pile esauste, dei medicinali scaduti, dei contenitori etichettati 'T' e/o 'F'

1. I rifiuti pericolosi provenienti dai rifiuti urbani, le pile esaurite e i medicinali scaduti, devono essere conferiti negli appositi contenitori messi a disposizione delle sole utenze domestiche presso l'isola ecologica convenzionata o distribuiti sul territorio comunale.
2. I contenitori etichettati con il simbolo T e/o F e tutti gli altri rifiuti per i quali non è prevista la raccolta sul territorio, devono essere conferiti presso il centro di raccolta.
3. E' fatto divieto alle utenze non domestiche conferire i rifiuti pericolosi nelle modalità esposte nei commi precedenti. Tali rifiuti devono essere smaltiti a cura e spese del produttore tramite ditte autorizzate.
4. Ai sensi dell'art. 188 del Decreto Legislativo n. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, nei seguenti modi:
 - a. autosmaltimento dei rifiuti;
 - b. conferimento a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

Art. 18 - Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree verdi ed alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentano i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilabili devono essere smaltiti mediante conferimento differenziato a cura dell'utente presso gli spazi, allo scopo predisposti, nel centro di raccolta comunale o tramite compostaggio domestico.
2. I giardinieri che svolgono la propria attività nell'ambito del territorio comunale possono conferire i rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili presso il centro di raccolta dietro presentazione di delega scritta dal committente residente nel Comune di Longhena.

Art. 19 - Contenitori porta rifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi contenitori porta rifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani provenienti da utenze domestiche e non domestiche. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte, affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 20 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, esse devono inoltre essere conservate libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità dell'area, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso è obbligato con idoneo provvedimento alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente depositati.

Art. 21 - Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità dell'area, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso, è obbligato con idoneo provvedimento alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente depositati.

Art. 22 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nell'eventuale mercato al dettaglio, devono essere mantenute dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal Concessionario, con l'obbligo di osservare le norme previste per la raccolta differenziata.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita al momento dello sgombero.
3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il Concessionario le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Art. 23 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e commerciali

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da esercizi commerciali e pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo plateatico deve risultare perfettamente pulita.

Art. 24 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura dei titolari dell'autorizzazione all'occupazione degli spazi pubblici, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 25 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, religioso, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico, in tali occasioni, sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui il promotore sia la Civica Amministrazione

Art. 26 - Attività di volantaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di legge.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.
3. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato gettare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli.
4. E' vietato anche mettere volantini sui cristalli dei veicoli.

Art. 27 - Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata dall'Amministrazione Comunale tramite il Concessionario, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 28 - Pozzetti stradali

1. Il Comune provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso.
2. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

Art. 29 - Carogne di animali

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento di Igiene e Sanità.

Art. 30 - Animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

Art. 31 - Cave, cantieri e attività agricole.

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio e gli agricoltori, sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i cantieri o con i fondi agricoli, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.). Dovrà inoltre essere evitata la produzione di polvere mediante periodico innaffiamento dei cantieri.
2. Alla fine dei lavori e durante gli stessi, è fatto divieto di procedere al lavaggio di attrezzi e del suolo stesso, versando il tutto sul suolo e nelle condutture pubbliche.

Art. 32 - Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, per l'eventuale recupero di parti e per la rottamazione.
2. I centri di raccolta possono essere gestiti da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti e le autorizzazioni necessarie.

Art. 33 - Rifiuti inerti

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di 2^a categoria – di tipo A.
2. E' vietato in modo assoluto, alle imprese edili, di conferire presso il centro di raccolta comunale, tale tipo di rifiuto.
3. E' fatto divieto di scaricare o abbandonare tali rifiuti lungo i cigli stradali o in qualunque luogo diverso da quanto indicato nel comma 1. E' altresì vietato l'utilizzo di tali materiali come riempimento stradale.

Art. 34 - Rifiuti contenenti amianto

1. La rimozione e lo smaltimento dei rifiuti (materiali di risulta, coperture, tettoie, lastre di cemento amianto - eternit) contenenti cemento amianto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, sulla base di un piano di bonifica approvato dal competente servizio ASL.
2. E' vietato lo smaltimento e abbandono di materiale contenente amianto su qualsiasi area, pubblica e privata.

Art. 35 - Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata?????

1. In caso di nevicata con persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo, in solido agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, all'allontanamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Art. 36 - Controlli

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Locale.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate anche dal funzionario del Comune responsabile del servizio, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Le sanzioni amministrative aggiuntive sono stabilite negli ammontari minimi e massimi con apposita delibera della Giunta Comunale, rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n°689 e successive modifiche.
4. Rimangono valide le competenze della Polizia Locale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi svolti dalle A.S.L., ai sensi della legislazione regionale in materia.

Art. 37 - Prescrizioni e divieti di carattere generale

E' vietato:

1. Costituire ostacolo al regolare svolgimento del servizio di igiene urbano.
2. Bruciare rifiuti all'aperto anche se composti di materiale vegetale proveniente dalla manutenzione di orti, giardini, campi o vivai, se ubicati a meno di 50 metri anche da una singola abitazione. Sono esclusi i fuochi accesi su barbeque per la cottura di cibi alimentati a legna o carbonella i quali devono comunque essere disposti in modo da non arrecare molestie al vicinato con i fumi.
3. Bruciare rifiuti speciali provenienti da attività.

Art. 38 - Sanzioni

1. In violazione a quanto previsto dal presente Regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente o amministrativamente, si applicano le sanzioni di cui al Titolo VI Capo I Parte Quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e a norme comunali che regolano la materia.

Art. 39 - Norma finale

2. Per quanto riguarda tutto ciò non espressamente indicato si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e le normative citate in Regolamento.

ALLEGATO "A"

Rifiuti speciali assimilati agli urbani

N°	Tipologia rifiuti
1.	Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.lgs. 22/97
2.	Rifiuti di carta, cartone e similari
3.	Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami e di vetro e cristallo
4.	Imballaggi primari, purché non contaminati da sostanze tossiche o nocive
5.	Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata e non contaminati da sostanze tossiche o nocive
6.	Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili), purché non contaminati da sostanze tossiche o nocive.
7.	Sacchi e sacchetti di carta o plastica: fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets.
8.	Accoppiata di carta plastificata; carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
9.	Frammenti e manufatti di vimini e sughero
10.	Paglia e prodotti di paglia
11.	Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
12.	Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
13.	Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
14.	Feltri e tessuti non tessuti
15.	Pelli e simil-pelle
16.	Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni, ad eccezione degli pneumatici
17.	Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
18.	Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili
19.	Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
20.	Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
21.	Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
22.	Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
23.	Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
24.	Nastri abrasivi
25.	Cavi e materiale elettrico in genere
26.	Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate, purché non contaminate da sostanze nocive
27.	Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di elementi deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili
28.	Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale
29.	Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
30.	Accessori per l'informatica (esclusivamente floppy disk, cd, dvd e simili)
31.	Frazione Organica Umida, purché non allo stato liquido